

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 156 e 156-bis-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE GARLATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1963
(V. Stampati nn. 134 e 134-bis)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1963*

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1963

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

INDICE

IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO	Pag. 3
PERSONALE	» 5
DANNI BELLICI	» 6
PUBBLICHE CALAMITA'	» 6
VIABILITA'	» 7
EDILIZIA POPOLARE	» 8
URBANISTICA	» 9
EDILIZIA SCOLASTICA	» 9
OPERE IGIENICHE	» 10
OPERE IDRAULICHE - ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI	» 11
COSTRUZIONE DI CHIESE	» 12
ALTRE OPERE PUBBLICHE DI CARATTERE STRAORDINARIO	» 12
NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE	» 12
OPERE MARITTIME	» 12
OPERE VARIE PER LE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD ITALIA	» 13
CONTRIBUTI PER CANTIERI DI LAVORO E CANTIERI SCUOLA	» 13
PROVVEDIMENTI SPECIALI	» 13
SPESE PER STUDI E PROGETTI E RICORSO A TECNICI PRIVATI	» 13
RESIDUI	» 14
NOTA DI VARIAZIONI ED EMENDAMENTI	» 14
CONSIDERAZIONI FINALI	» 15
DISEGNO DI LEGGE	» 17

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 avrebbe dovuto esservi presentata dal compianto collega Pietro Amigoni, immaturamente scomparso, alla cui memoria io elevo un pensiero commosso e riverente.

Chiedo venia, pertanto, se, assumendo il grave compito di sostituirlo a breve distanza dalla discussione, questa mia relazione sarà necessariamente qua e là lacunosa e comunque estremamente concisa. Mi vedo costretto, così, a tralasciare un inquadramento della politica dei lavori pubblici nella più ampia visione della politica generale governativa, cosa, del resto, egregiamente svolta dal relatore dell'altro ramo del Parlamento; e passo senz'altro all'esame del bilancio.

IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO

Lo stanziamento complessivo di lire 364 miliardi 806.517.046 supera quello dell'esercizio precedente di lire 75.395.743.000, di cui lire 4.146.900.000 nel settore delle spese ordinarie e lire 71.248.843.000 in quello delle spese straordinarie.

L'aumento della parte ordinaria riguarda il personale e le spese generali, ed è dovuto ai provvedimenti economici intervenuti in forza delle più recenti leggi, oltre che all'incremento naturale del costo dei servizi. Per quel che riguarda le spese di manutenzione ordinaria delle opere si rileva un aumento di soli 447 milioni in confronto dell'importo già fortemente deficitario del precedente esercizio. Non si raccomanderà mai abbastanza la tempestività e l'adeguatezza dei mezzi nella manutenzione delle opere: ritardi e insufficienze, infatti, portano ad uno stato di degrado tale da richiedere poi un intervento ben più energico di quanto non lo comporti una manutenzione normale.

Per quel che riguarda il settore delle spese straordinarie, l'aumento degli stanziamenti nei confronti dell'esercizio precedente, per categoria di opere e per importi arrotondati, risulta dalla seguente tabella:

SPESE STRAORDINARIE

Aumenti, rispetto all'esercizio precedente, per categorie di spese:

(importi arrotondati)

	milioni
1) Danni bellici	8.230
2) Calamità pubbliche	10.000
3) Viabilità	14.300
4) Edilizia popolare	3.600
5) Edilizia scolastica	15.000
6) Opere igieniche	2.700
7) Opere idrauliche e impianti elettrici	14.075
8) Costruzione di chiese	1.000
9) Provvedimenti speciali	2.335
Totale	71.240

Le somme predette vanno a loro volta suddivise come segue:

N. di riferim.	Spese a pagamento non differito	Spese in annualità
—	—	—
1)	7.030.000.000	1.200.000.000
2)	10.000.000.000	
3)	13.915.000.000	385.000.000
4)		3.600.000.000
5)	3.800.000.000	11.200.000.000
6)		2.700.000.000
7)	13.800.000.000	275.000.000
8)		1.000.000.000
	48.545.000.000	20.360.000.000
	68.905.000.000	

In quanto all'importo di lire 2.335 milioni dipendente da provvedimenti speciali, si riportano qui le leggi relative:

- 1) Legge 3 gennaio 1963, n. 3. Contributi per il carattere storico monumentale e artistico della città di Siena L. 200.000.000

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Legge 9 ottobre 1957, n. 976. Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi . . . L. 100.000.000

3) Legge 23 dicembre 1962, n. 1844. Spese per la esecuzione di opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari e costruzione di alloggi . . » 1.750.000.000

4) Regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498. Annualità in favore dell'Ente autonomo del Flumendosa » 99.350.000

5) Legge 11 ottobre 1960, n. 1155. Annualità per la costruzione delle fognature del comune di Palermo . L. 35.000.000

6) Legge 25 gennaio 1962, n. 25. Annualità all'Istituto autonomo case popolari di Mesisna per la costruzione di alloggi popolari » 150.000.000

Totale . . . L. 2.334.350.000

Esposti così i dati comparativi fra il bilancio dell'esercizio precedente e quello attualmente al nostro esame, riassumiamo come segue le spese complessive di quest'ultimo:

Spese ordinarie:

Personale e generali L. 31.524.555.000

Manutenzione ordinaria » 17.202.000.000

L. 48.726.355.000

Spese straordinarie:

Danni bellici L. 27.346.276.900

Calamità pubbliche » 11.775.717.000

Viabilità » 87.986.000.000

Edilizia popolare » 36.929.949.088

Edilizia scolastica » 31.735.000.000

Opere igieniche » 21.899.900.000

Opere idrauliche e impianti elettrici » 32.547.801.313

Costruzione di chiese » 3.550.000.000

Altre opere pubbliche di carattere straordin. . » 15.447.523.845

Nuove costruzioni ferroviarie » 5.000.000.000

Opere marittime » 6.304.990.000

Opere varie per le zone depresse del centro-nord Italia » 22.800.000.000

Contributi per cantieri scuola » 1.700.000.000

Provvedimenti speciali » 7.470.403.900

Spese per studi e progetti e ricorso a tecnici privati » 3.586.600.000

L. 316.080.162.046

TOTALE L. 364.806.517.046

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passiamo ora ad esaminare i più importanti e significativi settori in cui si esplica l'attività del Ministero dei lavori pubblici.

PERSONALE

Il personale complessivamente dipendente dal Ministero dei lavori pubblici assomma a 14.719 unità così suddivise:

Ruolo organico ordinario	N.	6.338
Ruolo aggiunto	»	5.210
Ruolo ad esaurimento (nuove costruzioni ferroviarie e personale dell'ex A.M.G. di Trieste)	»	237
Personale fuori ruolo e salariato	»	2.934
TOTALE	N.	14.719

È da notare che, mentre i servizi che il Ministero deve prestare vanno aumentando continuamente in quantità ed evolvendosi qualitativamente, il numero del personale va invece diminuendo: esso infatti ha perduto ben 484 unità nei confronti dell'anno precedente.

Il fatto, che del resto viene lamentato ad ogni discussione di bilancio, assume una gravità particolare quando si rifletta che le carenze più forti si verificano nel settore della carriera direttiva, dove tra l'altro si profila il pericolo di paurosi vuoti nei gradi più elevati, quando gli attuali funzionari, giunti al termine della loro carriera, non potranno essere sostituiti da quelli meno anziani che non avranno raggiunto nel frattempo le condizioni di anzianità e di esperienza necessarie a coprire convenientemente i posti di grado più elevato.

È preoccupante in modo particolare la carenza nel campo tecnico, specialmente in rapporto alla applicazione delle molteplici leggi speciali emanate nel dopoguerra per facilitare prima l'opera immane della ricostruzione e per promuovere poi lo sviluppo delle zone arretrate ed il progresso generale del paese.

La conseguente esecuzione di una mole imponente di opere richiederebbe l'assidua

e diligente opera di controllo degli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici: purtroppo dobbiamo constatare che tale opera, quando non manchi del tutto, viene effettuata senza la necessaria tempestività, con deprecabili ritardi in tutte le fasi preparatorie e di esecuzione; dall'esame e approvazione dei progetti, agli appalti, agli stati di avanzamento, ai collaudi. In questo settore non sono neppure coperti i posti di organico, pur fortemente deficitari nei confronti dell'effettivo fabbisogno; e qui si riaffaccia il problema dei concorsi che vanno deserti, perchè il compenso offerto dallo Stato non attrae nemmeno i più giovani laureati e diplomati.

Verrà risolto questo problema con l'attuazione della riforma burocratica dell'amministrazione statale? Speriamo di sì; ma è indispensabile qualche provvedimento immediato, come potrebbe essere il ricorso — con compensi adeguati — all'opera dei liberi professionisti.

Nè va dimenticata la necessità della specializzazione del personale in determinati settori dei lavori pubblici; il continuo progresso della scienza e della tecnica rende sempre più difficile l'azione del tecnico non specializzato, in un campo così vario ed esteso quale quello che compete agli uffici del Genio civile. Un richiamo particolare meritano a questo proposito le opere marittime le quali, e per la loro natura e per il loro costo sempre elevatissimo, devono necessariamente essere trattate in ogni loro fase — da quella di progetto a quella di attuazione e di collaudo — da personale particolarmente competente, ove non si vogliano correre rischi gravissimi e perdere ingenti somme di danaro.

Un altro settore nel quale la specializzazione del personale appare necessaria è quello delle opere idrauliche, soprattutto per quel che riguarda la sistemazione e manutenzione dei grandi complessi idrologici e i servizi di piena.

Vogliamo sperare che si provveda a questo grave problema con la urgenza necessaria e con i mezzi più adeguati, prima che l'ingrignaggio ministeriale arruginisca in modo tale da non poter più funzionare.

DANNI BELLICI

Per la riparazione o la ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da eventi bellici il bilancio presenta anzitutto uno stanziamento di 14.380,5 milioni, a pagamento non differito, destinati alle opere pubbliche: di tale somma 860 milioni sono assegnati in gestione all'amministrazione centrale; l'importo rimanente è suddiviso tra i vari Provveditorati alle opere pubbliche.

Sono stanziati, inoltre, 1000 milioni per contributi annuali costanti trentennali, destinati ai privati per la riparazione o ricostruzione dei loro fabbricati danneggiati o distrutti dalla guerra; e infine 200 milioni, da erogarsi in annualità come i precedenti, per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici.

È da notarsi lo sforzo del Governo, che ha aumentato gli stanziamenti a pagamento non differito di 7.213,5 milioni rispetto agli stanziamenti dell'esercizio precedente; non si può, tuttavia, non osservare che sono già trascorsi quasi vent'anni dalla fine dell'ultima guerra, e non si sono ancora sanate del tutto le ferite provocate dalle guerre precedenti. Poichè, d'altra parte, l'entità complessiva dei danni è ormai assodata ed è nota con sufficiente approssimazione, parrebbe opportuno predisporre un piano finanziario completo, per esempio quinquennale, la cui attuazione consenta di chiudere definitivamente questa dolorosa pagina della storia del nostro Paese. Sarebbe, tra l'altro, un provvedimento di alto valore morale e psicologico per tutti quei danneggiati che ancora attendono, senza poter misurare la durata dell'attesa, che lo Stato compia, anche in questo settore, il proprio dovere.

PUBBLICHE CALAMITÀ

Il Ministero dei lavori pubblici interviene nei casi di pubbliche calamità in base alle leggi organiche 30 giugno 1904, n. 293 e 12 aprile 1948, n. 1010, che contemplano sussidi agli enti locali e interventi di pronto soccorso, soprattutto a tutela della pubblica incolumità.

Dobbiamo richiamare l'attenzione sulla necessità di eliminare inconvenienti, talvolta assai gravi, che si verificano per la insufficienza e la intempestività degli interventi: insufficienza dovuta, oltre che alla esiguità degli stanziamenti, anche ai vincoli imposti in materia di pronto soccorso dalla legislazione vigente, la quale non consente la esecuzione di opere, anche se urgentissime, che non siano comprese fra quelle espressamente menzionate dal provvedimento legislativo 12 aprile 1948, n. 1010: intempestività dovuta al fatto che per le opere più vistose necessarie alla riparazione dei danni occorrono provvedimenti legislativi speciali, la cui promulgazione richiede sempre una quantità di tempo notevole e trova il più delle volte una remora nella difficoltà di reperimento dei fondi necessari.

Si prolunga così da un lato il disagio delle popolazioni colpite, e dall'altro si aggravano i danni non prontamente riparati, aumentando in definitiva il costo dei lavori di riparazione.

Riteniamo che si dovrebbe ovviare a tali inconvenienti anzitutto aumentando le facoltà di intervento rispetto a quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, o quanto meno concedendo agli uffici competenti una maggiore elasticità di interpretazione; in secondo luogo istituendo un cospicuo fondo di riserva, da inserirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici o in quello del tesoro, che consenta di garantire — entro un limite ragionevole — la immediata disponibilità dei fondi necessari, anche quando si debbano promulgare leggi speciali in dipendenza di pubbliche calamità.

In altri termini, bisogna assicurare al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di intervenire tempestivamente e nella misura necessaria in qualunque momento si verifici un evento disastroso, qualunque ne sia l'entità.

Gli stanziamenti in base alle leggi organiche sopra menzionate ammontano per lo esercizio corrente rispettivamente a 295 milioni e 1.480 milioni. Abbiamo, poi, gli stanziamenti derivanti da leggi speciali, e precisamente: 7.500 milioni in base alla legge 5

ottobre 1962, n. 1431, concernente la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962; 2.000 milioni in base alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, riguardante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961.

Infine notiamo lo stanziamento di 500 milioni autorizzato dalla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente la proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 1908 e del 1915.

VIABILITA'

È questo il settore nel quale l'intervento statale è più massiccio, in virtù degli stanziamenti derivanti da numerose leggi speciali.

Invero, la legge organica del 1865 è finanziata per soli 55 milioni registrati al capitolo 131; per contro si registrano 45.438 milioni in applicazione delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione di strade classificate provinciali e per la sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade comunali. Si tratta di opere a pagamento non differito, cui però devono aggiungersi quelle finanziate con contributi costanti trentacinquennali in applicazione delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per le quali vi è uno stanziamento per l'esercizio in corso di 185 milioni, corrispondenti ad opere del costo di circa 4.500 milioni.

Per quel che riguarda la viabilità statale, l'A.N.A.S. ha a disposizione da parte del Ministero dei lavori pubblici i finanziamenti relativi alla costruzione di strade e autostrade (17.500 milioni) e quelli relativi alla sistemazione delle strade statali di grande comunicazione (20 miliardi).

Il bilancio dell'A.N.A.S. ammonta a lire 153.941.272.000, di cui lire 41.656.900.000 per spese effettive ordinarie; lire 105.957.015.800 per spese effettive straordinarie e lire 6 miliardi 327.356.200 per movimento di capitali. Le spese sono esattamente compensate dalle entrate, e queste sono costituite in parte dalle somme precedentemente elencate a carico

del bilancio dei lavori pubblici; in parte dai contributi a carico del Ministero del tesoro, per complessivi 108.933 milioni, in applicazione delle leggi 7 febbraio 1961, n. 59, 21 aprile 1962, n. 181, 24 luglio 1961, n. 729; infine da proventi vari per interessi attivi, riscossione di canoni, di contributi di miglioria, o derivanti dall'esercizio delle autostrade statali, facenti capo direttamente alle casse dell'Azienda.

Le spese ordinarie si riferiscono al personale per lire 19.307.900.000; a spese generali e di amministrazione per lire 3.749.000.000; a lavori di ordinaria manutenzione per lire 18.600.000.000.

Le spese straordinarie sono destinate a lavori a pagamento non differito per lire 85 miliardi 632.832.800; a lavori con contributo trentennale per lire 15.250.010.000; a interessi passivi, operazioni varie di finanziamento e rilevamenti statistici per lire 5 miliardi 74.173.000.

La ristrettezza del tempo non mi consente di analizzare gli importi sopra riportati; mi limito ad alcune considerazioni generiche, osservando anzitutto come nel settore della viabilità si siano fatti veramente dei grandi progressi, con interventi da parte dello Stato per somme ingenti, quali mai sono state impegnate nel passato.

Questo riconoscimento mi pare doveroso: ma devesi tuttavia rilevare che i mezzi fino ad oggi a disposizione sono ben lungi dal consentire un sufficiente adeguamento dell'intera rete stradale alle esigenze del traffico in continuo sviluppo qualitativo e quantitativo. Tali esigenze riguardano insieme la velocità e la sicurezza del traffico: oggi si vive una vita congestionata che ci obbliga a correre sempre più velocemente; e se la tecnica automobilistica soddisfa esuberantemente tale necessità, non altrettanto può dirsi per le caratteristiche di gran parte della rete stradale, compresa quella statale. Onde la necessità di eseguire una notevole mole di opere di ammodernamento, che richiede la disponibilità di adeguati finanziamenti. È evidente che rendendo più agevole il traffico, specialmente quello motorizzato, si contribuirà ad attenuare l'entità degli incidenti stradali, che tanto sangue fanno

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spargere quotidianamente sulle nostre strade e tanti lutti portano alle nostre famiglie.

La situazione della viabilità minore è tutt'altro che confortante: mi riferisco in modo particolare alla rete delle strade comunali, che ha bisogno di opere di sistemazione e ammodernamento, quando non debba addirittura essere creata *ex novo*. Ne fanno fede le numerosissime domande di contributi pervenute al Ministero dagli Enti locali, per un importo di lavori di oltre 238 miliardi: è auspicabile, pertanto, che gli importi stanziati annualmente per tali contributi vengano sensibilmente aumentati.

È pure auspicabile che venga accelerata la provincializzazione delle strade comunali, onde sollevare le finanze dei Comuni da insopportabili spese di manutenzione, o impedire che la mancata manutenzione renda inservibile la rete stradale.

Nel settore autostradale indubbiamente il problema è stato impostato con un'ampia visione e con finanziamenti adeguati, che consentiranno la realizzazione di una rete autostradale nazionale di oltre 4.500 chilometri. Altre iniziative sono in atto per nuovi programmi: sarà opportuno tenerle presenti per favorire le più meritevoli.

Un problema che mi pare degno di essere studiato è quello dell'unificazione delle tariffe autostradali. È noto, infatti, come nel passaggio fra due tronchi di diversa gestione il fatto di dover acquistare un nuovo biglietto provoca degli ingorghi assai dannosi alla regolarità del traffico e al buon utilizzo del tempo.

È necessario non soltanto unificare le tariffe, ma anche consentire l'acquisto di un solo biglietto per qualsivoglia percorso autostradale, in modo che l'utente non abbia intralci di sorta fra l'inizio e il termine del suo viaggio.

EDILIZIA POPOLARE

Gli stanziamenti disponibili per questo settore nell'esercizio in corso ammontano a lire 3.210 milioni, tutti da erogarsi sotto forma di contributi costanti trentacinquennali, in applicazione delle varie leggi riguardanti

l'edilizia economica e popolare. Tali stanziamenti consentono l'esecuzione di opere per un importo di 80 miliardi di lire, e quindi la costruzione di circa 120.000 nuovi vani.

Va ricordata la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, la quale reca provvedimenti per la edilizia rurale e prevede una spesa di 20 miliardi all'anno per dieci anni. Apposito Comitato è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, cui è affidato lo studio del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, mentre la gestione finanziaria è affidata al Ministero del tesoro, onde il bilancio in esame non contempia stanziamenti in proposito.

Con i provvedimenti suaccennati si è data indubbiamente una buona spinta alla soluzione del problema della casa: ma la situazione è ancora grave e reclama ulteriori provvedimenti.

Ricordo la legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. Essa riguarda anche il Ministero dei lavori pubblici, in quanto esso dovrà esercitare la vigilanza in ordine all'osservanza delle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali, sottoposte a loro volta all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici: inoltre il Ministero dei lavori pubblici fa parte del Comitato centrale per la programmazione del piano decennale. La gestione del piano è autonoma e pertanto non appaiono finanziamenti nel nostro bilancio. È evidente la grande importanza della legge che assolverà a due compiti: quello di diffondere la casa in proprietà nell'ambiente operaio e quello di provvedere alla costruzione di un massiccio numero di alloggi popolari.

La legge non è entrata ancora in attività per la mancanza del suo regolamento: l'onorevole Ministro ha assicurato che esso è già perfezionato e sottoposto alla firma del Capo dello Stato e quindi di imminente applicazione.

Desidero, infine, ricordare la legge 9 agosto 1954, n. 640, riguardante la eliminazione delle case malsane. La sua applicazione si dimostrò veramente provvidenziale, ma il suo

finanziamento si rivelò, ahimè, assolutamente inadeguato ed è ormai esaurito. Da una accurata indagine effettuata dalla Direzione generale dell'edilizia risultò che il numero delle abitazioni ritenute malsane e inabitabili e quindi da eliminarsi è più che quadruplo di quello degli alloggi che si sono potuti eliminare con gli stanziamenti della legge in oggetto. È evidente che un fenomeno di tanta gravità costituisce un problema che non si può lasciare insoluto per i tre quarti della sua entità: è quindi assolutamente necessario rendere nuovamente operante la legge n. 640, dotandola di finanziamenti adeguati allo scopo per cui essa venne emanata.

Il problema della casa deve essere sempre all'ordine del giorno della nazione: la meta da raggiungere è un'abitazione sufficiente e decorosa per tutte le famiglie, e possibilmente la casa in proprietà.

URBANISTICA

Il problema della casa è strettamente connesso col più ampio e grave problema dell'urbanistica. Mi sono chiesto quale sviluppo mi sia consentito dare in questa relazione — in rapporto al brevissimo tempo disponibile — ad un argomento tanto importante e tanto discusso, che meriterebbe da solo un intero trattato.

Riterrei presunzione da parte mia presentare una esposizione che non potrebbe essere frutto di attento e meditato esame, ma rischierebbe di essere un raffazzonamento di cose affrettatamente lette o sentite.

Debbo riconoscere che il trascurare una disamina della questione in oggetto sulla quale, particolarmente in questo momento, potrebbe impernarsi la discussione sull'indirizzo politico del Ministero dei lavori pubblici, specialmente in vista della auspicata programmazione economica generale, rappresenta una grave lacuna: lacuna che sarebbe veramente imperdonabile se non trovasse la sua ragione nell'assoluta mancanza del tempo necessario.

D'altra parte l'argomento è stato assai diffusamente ed egregiamente svolto dal rela-

tore della Camera dei deputati, onorevole Ripamonti, e dallo stesso onorevole Ministro nella sua replica. E poichè la nostra Commissione, nella sua maggioranza, ha dimostrato di concordare in linea di massima con l'impostazione data al problema nell'altro ramo del Parlamento, mi sia consentito di rimandare l'attenzione degli onorevoli colleghi alla relazione dell'onorevole Ripamonti.

Del resto non mancherà al Senato l'occasione di trattare ampiamente e compiutamente l'importante materia allorquando sarà presentato al suo esame il relativo disegno di legge. Formuliamo l'augurio che ciò avvenga assai presto, sia per poter eliminare gli inconvenienti derivanti da talune disposizioni della legge in vigore, sia per poterla integrare in rapporto ad un più ampio concetto della pianificazione edilizia, quale è postulato dall'evoluzione in corso in tutti i settori della vita del nostro Paese.

EDILIZIA SCOLASTICA

L'attuazione dei programmi di edilizia scolastica, per la quale hanno agito successivamente diversi provvedimenti legislativi (legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1950, n. 480; legge 18 gennaio 1951, n. 61; legge 9 agosto 1954, n. 645; legge 26 gennaio 1962, n. 17) viene oggi realizzata attraverso i finanziamenti disposti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, il noto stralcio del piano per lo sviluppo della scuola.

Per opere da eseguirsi a pagamento non differito risultano stanziati 3.800 milioni, di cui 700 per la costruzione di edifici per scuole materne statali; 2.800 milioni per contributi in capitale da destinarsi alla costruzione di edifici per scuole materne a favore degli enti locali, di assistenza e beneficenza; 300 milioni per ricostruzione, ampliamento e ammodernamento degli istituti statali di educazione.

Sono previsti stanziamenti per la concessione di contributi in annualità costanti per l'importo di 4.310 milioni, dei quali 4.250 milioni per contributi trentacinquennali destinati alla costruzione di edifici scolastici

per ogni ordine di scuole: materne, elementari, medie, scuole d'arte, istituti professionali (nella cifra di 4.250 miliardi sono compresi i 1.000 miliardi integrativi disposti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 75); 30 milioni per contributi destinati all'UNRRA-Casas, nei casi in cui questo istituto debba sostituirsi agli enti locali nell'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica; 30 milioni per contributi agli istituti statali di educazione.

È da rilevare che, nonostante gli sforzi compiuti in questi ultimi anni nel settore dell'edilizia scolastica, la situazione attuale è estremamente critica: se ne sono avuti da ogni parte gli echi proprio in questi giorni in cui ha avuto inizio il nuovo anno scolastico.

Occorre affrontare il grave problema con coraggio e decisione, riprendendo in esame un organico piano pluriennale che ne preveda la graduale, progressiva, ma radicale soluzione.

Il valore sociale dell'insegnamento e la influenza del grado di istruzione del popolo sul suo progresso morale e materiale, e quindi sul suo benessere, sono tali da giustificare ogni sforzo che venga compiuto perchè la scuola possa svolgere agevolmente la sua alta missione.

OPERE IGIENICHE

In questo settore l'attuazione delle varie opere avviene pressochè esclusivamente mediante l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589 e sue modificazioni, con la concessione di contributi costanti trentacinquennali agli enti locali. Il bilancio in esame prevede per l'esercizio in corso uno stanziamento di 2.100 milioni che, tenuto conto delle varie percentuali contemplate dalla legge per le singole categorie di opere, potranno consentire per le stesse una spesa aggirantesi sui 55 miliardi di lire, facendo così giungere ad oltre 300 miliardi l'importo complessivo delle opere igieniche attuate con l'applicazione della legge in oggetto dal momento della sua entrata in vigore.

Tale cospicuo importo impiegato in circa quindici anni ha lasciato tuttavia pressochè insoluti due grossi problemi: quello degli acquedotti e quello degli ospedali.

La legge 4 febbraio 1963, n. 129, fa carico al Ministero dei lavori pubblici di predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio nazionale. Tale piano dovrà basarsi su un diligente inventario delle risorse idriche del paese e sull'accertamento obiettivo delle varie esigenze per la più equa e razionale utilizzazione delle disponibilità, tenendo conto delle inevitabili interferenze con gli altri settori nazionali connessi con l'uso delle acque pubbliche, quali le irrigazioni e la produzione di energia idroelettrica.

Lo studio del piano è affidato ad una speciale Commissione istituita presso il Ministero e presieduta dal Presidente del Consiglio superiore, la quale dovrà presentare il suo elaborato in tempo utile perchè il piano possa venire approvato entro il 4 febbraio 1966, termine stabilito dalla legge. È auspicabile che tale termine venga rispettato, onde si possa procedere il più sollecitamente possibile ad una organica programmazione di opere ed alla loro graduale esecuzione che valga a risolvere radicalmente il grave e pressante problema.

Non meno urgente appare un massiccio e decisivo intervento nel settore ospedaliero. Le deficienze qualitative e quantitative in tale settore risultano da varie indagini e statistiche effettuate in quest'ultimi tempi, le quali denunciano una deficienza di posti letto non inferiore a 300.000 unità, cui devono aggiungersi le carenze di ambulatori e posti di pronto soccorso. Sulla scorta di questi dati era stato predisposto sullo scorcio della precedente legislatura uno schema di provvedimento tendente ad affrontare coraggiosamente ed organicamente la grave questione: il provvedimento era stato presentato al Senato, che ne aveva affidato l'esame ad una Commissione speciale appositamente costituita, e questa in alcune sedute aveva diligentemente iniziato il suo lavoro. Purtroppo lo scioglimento anticipato del Parlamento ne arrestò l'opera e fece decadere il provvedimento: evidente-

mente esso dovrà essere al più presto ripresentato e ripreso in esame, perchè la situazione urge e tende ad aggravarsi anche in funzione dell'evoluzione sociale e psicologica del nostro popolo.

Prima di chiudere questo capitolo delle opere igieniche diamo un breve cenno sul bilancio consuntivo dell'esercizio 1961-62 dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, riportato in Annesso n. 1 allo stato di previsione in esame.

Questo benemerito Ente ha intensificato le opere di manutenzione per assicurare la efficienza dell'esercizio; ha costruito importanti opere incidenti favorevolmente sull'incremento delle reti di acquedotto e di fognatura; ha proceduto allo studio e alla compilazione di progetti riguardanti l'estensione del beneficio di acquedotto a centri che finora ne risultavano sprovvisti.

I dati del rendiconto consuntivo finanziario segnano entrate accertate per lire 15 miliardi 813.742.891 e spese impegnate per lire 16.330.687.584, con un disavanzo di lire 516.944.693. Tale disavanzo si verifica tutto nel settore delle spese per esercizio e manutenzione, ed è dovuto sostanzialmente ai miglioramenti nel trattamento economico del personale, soprattutto in dipendenza del trasferimento in ruolo, mediante autorizzati concorsi interni, di tutto il personale — ed era circa il 50 per cento! — prima occupato in forma temporanea e giornaliera.

Non si può non compiacersi per tale lodevole operazione: ed è certo che, nonostante il conseguente maggiore impegno di spesa, l'Ente saprà avviare rapidamente il suo bilancio quanto meno al pareggio, intensificando la sua attività, allargando le possibilità dei servizi e facendo confluire all'esercizio e alla distribuzione il maggiore volume d'acqua possibile.

OPERE IDRAULICHE ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI

I maggiori finanziamenti per questo settore sono quelli che riguardano la sistemazione dei fiumi e dei torrenti, in applicazione

delle leggi 9 agosto 1954, n. 638 e 25 gennaio 1962, n. 11. Le somme a ciò destinate sono gestite dall'Amministrazione centrale per lire 1.140 milioni; dal Magistrato per il Po per lire 9.803 milioni; dal Magistrato alle acque di Venezia e dai Provveditorati alle opere pubbliche per lire 13.623 milioni. Le opere in esecuzione con i fondi suddetti rientrano nel piano orientativo per una sistematica regolazione delle acque, disposto con legge 19 marzo 1952, n. 184, di cui le predette leggi del 1954 e del 1962 costituiscono gli strumenti di attuazione e che sono oggetto di una relazione illustrativa che il Ministro dei lavori pubblici presenta ogni anno al Parlamento e alla quale ci si richiama per un esame più approfondito dell'argomento.

Evidentemente per un quadro completo del settore occorre tener presente l'azione svolta contemporaneamente e dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai fini della regolazione delle acque attraverso le opere di sistemazione idraulica, di bonifica e irrigazione, di sistemazione forestale.

Particolare attenzione deve rivolgersi al problema della navigazione interna, interessante tutto il sistema del Po e dell'Adige, nonchè i fiumi del Veneto con la litoranea Venezia-Trieste.

Questo problema è stato trattato nella recente discussione sul bilancio dei trasporti, ove è stata posta in evidenza la necessità non soltanto di un razionale coordinamento del sistema idroviario con gli altri sistemi di trasporto, ma anche quella di una sistemazione e di uno sviluppo del sistema idroviario italiano adeguato all'importanza che esso va assumendo, sia quale settore propulsivo dello sviluppo economico nazionale, sia in rapporto al suo collegamento con la rete europea in funzione del Mercato comune europeo.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici; il bilancio prevede una disponibilità di 150 milioni per contributi o sovvenzioni a nuovi impianti di produzione di energia elettrica, o a nuove linee di trasporto, in base al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Tali contributi o sovvenzioni vengono erogati in annualità, onde il finanziamento in oggetto

consente l'esecuzione di opere per una spesa complessiva di circa 7-7,5 miliardi: importo assai esiguo, invero, ove si pensi ai costi molto elevati degli impianti elettrici, specie se realizzati attraverso la costruzione di grandi serbatoi.

Per quanto si riferisce all'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di impianti elettrici o comunque per la fornitura dell'energia elettrica a comuni o frazioni che ne siano sprovvisti, troviamo stanziata la somma di lire 60 milioni per la concessione agli enti di contributi in annualità. Data la percentuale ammessa dalla legge, tale somma consentirà l'esecuzione di opere per una spesa complessiva di circa 1.200 milioni.

COSTRUZIONE DI CHIESE

Per il concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese, secondo le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, troviamo stanziata la consueta somma di 2.500 milioni a pagamento non differito. Inoltre, in applicazione dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, risulta uno stanziamento di 350 milioni, da erogarsi quali contributi costanti trentacinquennali nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco.

ALTRE OPERE PUBBLICHE DI CARATTERE STRAORDINARIO

Sono stati raggruppati sotto questa voce tutti quei capitoli che prevedono l'esecuzione di opere a pagamento non differito da parte dei singoli Provveditorati alle opere pubbliche e che compaiono nel bilancio sotto tale denominazione. Trattasi di opere di natura la più varia, non facilmente catalogabili, per le quali sono stanziati in bilancio 14.449 milioni.

NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

Gli stanziamenti per questo settore sono previsti complessivamente per 5.000 milioni così ripartiti:

	<i>milioni</i>
per gli impianti ferroviari di Savona	L. 2.000
per la ferrovia Paola-Cosenza	» 1.500
per la circonvallazione ferroviaria di Palermo	» 1.200
per lavori vari	» 300
<i>Sommano</i>	<u>L. 5.000</u>

Si riportano questi dati per notizia, senza commenti, in quanto la politica dei trasporti è stata recentemente discussa in occasione dell'esame del bilancio di quel Ministero.

Riteniamo tuttavia di dover ricordare che vi sono numerosi lavori in corso di costruzione, per i quali, però, gli stanziamenti assentiti sono ben lungi dal consentirne il compimento. I competenti uffici stimano necessario un finanziamento integrativo di circa 37 miliardi: è una cifra ragguardevole, ma è evidente che non si possono lasciare i lavori incompiuti e che bisognerà trovare il modo di reperire tutta la somma necessaria.

OPERE MARITTIME

Le previsioni di spesa per questo settore sono veramente assai modeste. Accanto allo stanziamento di 2.000 milioni in base alla legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del porto-canale Corsini e della zona industriale di Ravenna e del porto di Venezia; e a quello di 1.200 milioni per il piano regolatore del porto di Palermo in base alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, troviamo disponibili soltanto 1.970 milioni per tutti gli altri porti amministrati dallo Stato. Il crescente sviluppo dei trasporti marittimi, favorito dai massicci investimenti nella costruzione di naviglio moderno e sempre più

veloce, postula un continuo, se pur graduale, adeguamento di tutte le attrezzature portuali. Per contro noi assistiamo spesso al fenomeno di congestione dei nostri porti, dove buon numero di navi rimangono gran tempo ancorate alla fonda, in attesa che si liberino gli attracchi per effettuare le operazioni di carico e scarico.

È necessario porre urgente rimedio a tale situazione, con stanziamenti adeguati per l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature, se si vuol evitare anche un dannoso e difficilmente recuperabile dirottamento del traffico.

Sappiamo che è in fase di avanzato studio il cosiddetto « piano portuale »: ci auguriamo che esso venga al più presto perfezionato e che il Governo presenti al Parlamento il relativo disegno di legge.

Per quel che riguarda la manutenzione e la ordinaria escavazione dei porti, dobbiamo sottolineare l'assoluta insufficienza della somma — 3 miliardi — stanziata nella parte di spesa ordinaria del bilancio: tale insufficienza aggrava sempre più la situazione per l'inevitabile progressivo degrado che si verifica in ogni opera scarsamente mantenuta: onde è auspicabile che anche lo stanziamento in oggetto venga convenientemente e permanentemente aumentato.

Per le opere marittime di competenza degli enti locali è previsto per l'esercizio in corso uno stanziamento di 55 milioni, da erogarsi in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in contributi costanti trentacinquennali: tale stanziamento consentirà l'esecuzione di opere per una spesa di circa 1.400 milioni di lire.

OPERE VARIE PER LE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD ITALIA

La legge 10 agosto 1950, n. 647, ha disposto l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, stanziando all'uopo la somma di 20 miliardi all'anno per dieci anni.

Con la legge 29 luglio 1957, n. 635, vennero emanate disposizioni integrative della legge n. 647, con le quali da un lato si am-

pliava il campo di applicazione di essa, dall'altro si stanziavano nuovi fondi nella misura di 208 miliardi, distribuiti negli esercizi dal 1955-56 al 1964-65.

Le somme disponibili per l'esecuzione di tali opere vengono annualmente ripartite fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e foreste, sulla base di un programma approvato da uno speciale Comitato di ministri.

Queste leggi, emanate nello spirito e con fini analoghi a quelli della Cassa per il Mezzogiorno, sono state veramente provvidenziali, ed è augurabile che la loro azione possa svolgersi oltre il termine del 1965; onde si invocano tempestivi provvedimenti per prorogarne l'efficacia e integrarne le disponibilità finanziarie.

CONTRIBUTI PER CANTIERI DI LAVORO E CANTIERI SCUOLA

È stanziato per questa voce al capitolo 248 l'importo di 1.700 milioni, inferiore di 300 milioni a quello dell'esercizio precedente.

La funzione dei cantieri, istituiti a suo tempo soprattutto per attenuare il fenomeno della disoccupazione, va perdendo il suo valore a mano a mano che si creano nuovi posti di lavoro e diminuisce il numero dei disoccupati.

È naturale, pertanto, la progressiva decrescenza degli importi destinati a questa forma di sottoccupazione ed è auspicabile che essa possa venire in breve tempo eliminata.

PROVVEDIMENTI SPECIALI

Si rimanda per questa voce all'elenco delle leggi speciali che hanno posto in essere tali provvedimenti, riportato alle pagine 3 e seguenti della presente relazione.

SPESE PER STUDI E PROGETTI E RICORSO A TECNICI PRIVATI

Le somme stanziate per queste spese confermano le osservazioni fatte all'inizio di questa relazione trattando del personale,

quando, lamentandone la grave carenza specialmente nel settore dei tecnici, suggerivamo il ricorso ai liberi professionisti. Si sta, dunque, già seguendo tale linea, ma l'entità degli stanziamenti — 586,6 milioni — dimostra che si tratta di un palliativo di poco conto, di gran lunga insufficiente al raggiungimento dello scopo da perseguire. È notevole lo stanziamento di 3.000 milioni al Capitolo 108, destinato a spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali, eccetera. Occorre fare analogo o maggiore sforzo per sopperire alle deficienze del personale ripetutamente lamentate.

RESIDUI

È questo un argomento che ha sempre appassionato e preoccupato soprattutto i tecnici del bilancio.

Il fenomeno dei residui si verifica ogni qualvolta le spese di un esercizio finanziario risultano inferiori agli stanziamenti del relativo bilancio.

È evidente che l'entità di tale fenomeno può assumere un valore tanto più rilevante, quanto più varia ed incerta nel tempo è la utilizzazione dei fondi stanziati: questa varietà e questa incertezza sono caratteri peculiari nell'impiego delle somme destinate all'esecuzione dei lavori da parte degli organi ministeriali. Le procedure che si devono seguire per l'approvazione dei progetti, per gli appalti dei lavori, per la loro esecuzione soggetta a indispensabili norme tecniche che ne determinano la durata, soggetta spesso a interruzioni dipendenti dall'andamento stagionale e, in questi tempi di fermento nel campo del lavoro, ritardata talvolta da scioperi, da controversie sindacali, eccetera, i limiti di tempo stabiliti per i collaudi, la sorpresa delle riserve da parte delle ditte appaltatrici, le operazioni di revisione dei prezzi contrattuali, sono tutti elementi che concorrono a rendere quanto mai difficile la previsione della spesa effettiva entro l'anno finanziario e impediscono nor-

malmente che un determinato lavoro venga iniziato, compiuto e liquidato nell'esercizio corrispondente allo stanziamento in bilancio dei fondi ad esso destinati.

È quindi fatale nel campo dei lavori pubblici, anche ammettendo la perfetta regolarità nel servizio e il migliore rendimento del personale, che non si possano pagare nello stesso esercizio tutte le somme autorizzate e stanziati in bilancio, e si creino di conseguenza in misura notevole i residui.

Il guaio si è che il fenomeno va di anno in anno aggravandosi: e se tale aggravamento può in parte essere determinato dalla emanazione di nuove leggi e dalla impostazione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa, cui fa riscontro di solito un ritardo nell'applicazione delle leggi stesse e conseguentemente nei relativi pagamenti, non vi è dubbio che si deve in gran parte la causa del grave inconveniente alla deficiente funzionalità tecnico-amministrativa che abbiamo inizialmente rilevato trattando del personale.

Il conto residui relativo al bilancio in esame ammontava alla fine dell'esercizio 1961-1962 a 618 miliardi: non sono riuscito a conoscere quello relativo all'esercizio 1962-63, ma è da presumere che sia ulteriormente aumentato. Il fenomeno evidentemente rivela uno stato patologico: occorre attentamente sorvegliarlo e adottare tutti quei provvedimenti che lo riducano entro i limiti nei quali esso è veramente inevitabile.

NOTA DI VARIAZIONI ED EMENDAMENTI

La Camera dei deputati ha approvato la nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, presentata dal Ministro del tesoro. Essa riguarda il finanziamento integrativo disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 75, in favore dell'edilizia scolastica, per cui l'impegno annuale passa da 3.250 a 4.250 milioni: di tale variazione è stato tenuto conto nelle considerazioni precedenti.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Camera ha, inoltre, approvato alcuni emendamenti riguardanti spostamenti di cifre da un capitolo ad un altro: tali spostamenti nel complesso si compensano e non danno luogo a variazioni nell'importo complessivo del bilancio.

Le variazioni di importo approvate sono le seguenti:

	Milioni
Variazioni in meno:	
<i>al Cap. 9:</i> Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti . . .	— 120
<i>al Cap. 24:</i> Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi	— 15
<i>al Cap. 46:</i> Spese per rilievi e per la preparazione e lo studio di progetti di opere pubbliche	— 15
<i>al Cap. 175:</i> Spesa in dipendenza di danni bellici nel provveditorato opere pubbliche di Bologna	— 599,5
Totale variazioni in meno	749,5
Variazioni in più:	
<i>al Cap. 30:</i> Spese postali, telegrafiche e telefoniche	+ 150
<i>al Cap. 177:</i> Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario nel Provveditorato opere pubbliche di Bologna	+ 599,5
Totale variazioni in più	749,5

La riscontrata necessità di integrare lo stanziamento del Capitolo 30 per spese postali, telegrafiche e telefoniche in relazione alle crescenti esigenze dei servizi, agli aumenti delle tariffe e all'abolizione della franchigia, ha indotto a reperire la somma integrativa attingendo al Capitolo 9 e, più modestamente, ai Capitoli 24 e 46.

Per quanto riguarda il compartimento di Bologna, s'è attuato uno spostamento interno su richiesta di quel Provveditore: ne fa la spesa, non so quanto opportunamente, il capitolo dei danni bellici.

Sono state apportate anche alcune modifiche alle denominazioni dei Capitoli 35, 56, 68, 188 e 220, tendenti a precisare o ampliare la portata di applicazione, o ad inserire il riferimento a leggi riguardanti la stessa materia e non richiamate precedentemente.

Tutti gli altri emendamenti ai Capitoli del bilancio sono la diretta e inevitabile conseguenza di quelli sopra descritti.

Particolare menzione meritano le modifiche aggiuntive agli articoli del disegno di legge, a prescindere da quelle modificative derivanti dalle variazioni apportate ai vari Capitoli.

Gli emendamenti aggiuntivi approvati dalla Camera riguardano l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno di legge. Le aggiunte all'articolo 2 mirano a rendere possibile il completamento di opere già iniziate e la liquidazione di maggiori oneri per lavori già eseguiti senza dover ricorrere ad autorizzazioni e stanziamenti straordinari. Le aggiunte dell'articolo 3 consentono di utilizzare i fondi ordinari di bilancio anche per lavori di manutenzione straordinaria, di riparazione e di completamento degli alloggi per i senza tetto.

In complesso gli emendamenti approvati dalla Camera appaiono accettabili e vanno comunque confermati per non dover rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'importo complessivo del bilancio in esame, ammontante a lire 364.806.517.046, contiene purtroppo oneri protratti, inerenti a prestazioni riferite alla competenza degli esercizi precedenti, nella misura di circa il 30 per cento e precisamente lire 108.440 milioni; sicchè il vero bilancio dell'esercizio 1963-64 deve ritenersi di importo pari a 256.366 milioni. A questi possono aggiungersi i fondi accantonati dal Ministero del te-

soro in dipendenza di provvedimenti legislativi in corso, nella misura di 11.505 milioni, onde l'importo reale del bilancio può considerarsi pari a 267.871 milioni.

Ripetiamo qui ciò che vien rilevato ad ogni discussione di bilancio: e cioè che gli oneri protratti devono essere stralciati e trasferiti al bilancio del Tesoro, per non falsare — e in quale misura! — la fisionomia del bilancio dei Lavori pubblici.

Passando a considerare le spese d'investimento, esse assommano complessivamente a lire 214.838,5 milioni, dei quali 195.000 relativi ad opere a pagamento non differito e circa 20 miliardi in annualità costanti per l'esecuzione di opere di competenza degli enti pubblici e privati.

Una parte delle somme a pagamento non differito, essendo costituita da contributi, concorsi e sussidi, darà luogo ad interventi aggiuntivi da parte dei destinatari per un importo valutabile a circa 50 miliardi. I 20 miliardi di annualità, tenuto conto della media delle percentuali ammesse dalle leggi, potranno consentire una spesa globale di circa 465 miliardi.

In definitiva il bilancio potrà consentire una spesa complessiva di investimenti di oltre 700 miliardi di lire. La cifra è veramente cospicua; ma ci si domanda: verrà effettivamente impiegato nell'esercizio tutto questo denaro? La risposta non è facile, per la molteplicità e la varietà degli eventi che possono determinare una remora nella esecuzione delle opere: ci si potrebbe riallacciare qui alle considerazioni svolte a proposito dei residui passivi. Mi sembra comunque opportuno aggiungere qualche altra osservazione.

La unificazione per settori delle troppo numerose leggi che regolano attualmente la attività della pubblica amministrazione nel

campo delle opere pubbliche s'impone ormai urgentemente. Troppo spesso la molteplicità degli strumenti legislativi, non sempre fra loro coordinati, crea dei gravi problemi non soltanto per gli operatori privati, ma anche per gli stessi pubblici uffici, con negative conseguenze in ordine alla tempestività, alla regolarità, alla efficienza dell'azione amministrativa. Occorre eliminare tali inconvenienti, unificando i testi legislativi e, naturalmente, aggiornando le disposizioni più vetuste o comunque superate.

E, a questo proposito, non posso non ricordare la necessità di una profonda revisione, vorrei dire addirittura della riforma delle disposizioni legislative riguardanti la direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche, l'amministrazione del patrimonio statale, la contabilità generale dello Stato e i relativi regolamenti.

La revisione apportata recentemente al Capitolato generale è indubbiamente ottima cosa, ma è un passo troppo timido, che deve essere seguito da un completo aggiornamento e perfezionamento normativo in questo importantissimo settore.

Onorevoli colleghi, mi sono sforzato di illustrarvi il bilancio dei Lavori pubblici, certo non con quell'ampiezza che sarebbe stata desiderabile e, in condizioni normali, doverosa.

Ho cercato, nella forzata concisione, di essere chiaro nell'impostazione e nelle modeste considerazioni, talora anche critiche, sui punti che mi sono parsi maggiormente degni di rilievo. Spero che apprezzerete il mio sforzo, col quale mi sembra aver posto le basi per una discussione efficace, mentre ritengo di potervi invitare a confortare l'opera del Governo col dare al bilancio in esame il vostro voto favorevole.

GARLATO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 24.764.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1432 e lire 17.014.500.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonchè: per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decre-

to-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, numero 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, numero 1101;

i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto-legge 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni;

l) alle opere rimaste da eseguire per riparazione di danni alluvionali dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, alle opere di riparazione di danni alluvionali verificatisi nelle regioni e nei periodi indicati dalle leggi 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319, nonchè alla concessione di contributi di cui alle tre leggi soprariportate;

m) alla spesa per il completamento delle opere e per gli oneri dipendenti dalla legge 1° agosto 1957, n. 687;

n) alla liquidazione di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di lavori in base alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 14.380.500.000 — di cui lire 2.360.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla esecuzione dei piani di ricostruzione;

e) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonchè al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, numero 637;

f) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1963-1964, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1 miliardo 210.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-64 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12 — secondo comma — del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60 milioni, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge numero 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, numero 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuantanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;

4) contributi a favore dell'U.N.R.R.A.-Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Art. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.